

COMUNE DI MODIGLIANA

SETTORE AFFARI GENERALI

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande”

Criteri di programmazione

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1

Attività di somministrazione di alimenti e bevande
soggette ai criteri di programmazione

1. I criteri di programmazione si applicano per l'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della LR 14/2003.

Art. 2

Attività di somministrazione di alimenti e bevande
non soggette ai criteri di programmazione

1. I criteri di programmazione non si applicano:

a) per l'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, (procedimenti subordinati a denuncia di inizio attività) con le seguenti ulteriori specificazioni:

- per attività di somministrazione esercitata all'interno di strutture di servizio si intende la somministrazione effettuata all'interno di: centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, centri fieristici;
- per attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comune si intende la somministrazione effettuata all'interno di palestre (con accesso del pubblico limitato ai fruitori delle pratiche sportive), e all'interno di ospedali, cliniche;

b) per le attività di somministrazione svolte nei limiti dei compiti istituzionali e senza fine di lucro nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 e nell'ambito di parrocchie, centri sociali, centri circoscrizionali senza connotazioni di imprenditorialità (procedimento non subordinato ad autorizzazione di pubblico esercizio di cui all'art. 8 della LR 14/2003);

c) per le attività di somministrazione temporanea al pubblico (procedimento subordinato a denuncia di inizio attività)

d) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito degli esercizi autorizzati come agriturismo (procedimento subordinato ad autorizzazione di cui alla LR 26/1994)

e) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito di strutture ricettive alberghiere (procedimento subordinato ad autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003).

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese

agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2003; queste autorizzazioni in deroga di pubblico esercizio di somministrazione di cui all'art. 8 della LR 14/2003 una volta rilasciate all'impresa agrituristica con i vincoli previsti dalla legge regionale entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della determinazione delle disponibilità per nuovi rilasci.

b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del DPR 4 aprile 2001, n. 235;

c) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ai sensi dell'art.3 del DPR 4 aprile 2001, n.235 sussiste il possesso dei requisiti di cui all'art. 111 e 111-bis del DPR 22.12.1986, n.917 e che risultino enti non commerciali con attività di somministrazione non affidata in gestione a terzi;

d) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di bed & breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2004.

e) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di affittacamere, semprechè limitata alle persone alloggiate.

Art. 3

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a criteri di programmazione sono vincolate alle condizioni che ne hanno consentito l'apertura. L'attività di somministrazione effettuata nel caso in cui cessi il legame fisico-funzionale con l'attività che l'ha originata comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 4

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non compresi fra i casi di esclusione di cui ai precedenti articoli.

2. E', altresì, assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avviene da parte delle associazioni e dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, che ai sensi dell'art. 3 del DPR 4 aprile 2001, n.235 non possiedono i requisiti di cui all'art. 111 e 111-bis del DPR 22.12.1986, n.917 e che risultino con attività di somministrazione affidata in gestione a terzi con connotati di imprenditorialità.

CAPO II Definizione dei parametri

Art. 5

1. L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili con le modalità stabilite nei bandi di assegnazione da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei presenti "criteri" e in ogni caso entro 6 mesi dalla data della eventuale cessazione, decadenza o revoca comportante una nuova disponibilità di rilascio di autorizzazione.

2. Per autorizzazione "esistente" di esercizio di somministrazione al pubblico si intende l'autorizzazione relativa ad un esercizio con attività attiva o sospesa, i cui effetti non sono venuti meno per decadenza, revoca, o per rinuncia del titolare. Per determinare il numero delle autorizzazioni esistenti si deve tenere conto delle autorizzazioni relative ad attività attive o sospese e delle cessazioni, revoche, decadenze e rinunce intervenute alla data in cui si effettua il calcolo. Il numero di autorizzazioni esistenti di pubblico esercizio alla data di entrata in vigore dei presenti criteri è 13.

3. Il numero ottimale di autorizzazioni di esercizio di somministrazione al pubblico è un dato fisso per la durata dei presenti criteri ed è fissato in 19.

4. Il numero delle autorizzazioni disponibili è dato dalla differenza che deve dare un valore positivo tra il n° ottimale delle autorizzazioni (19) meno il n° delle autorizzazioni esistenti (13); essendo il n° delle autorizzazioni esistenti inferiore al n° ottimale, sussistono alla data di adozione dei presenti criteri le condizioni per procedere a sei (6) nuovi rilasci di autorizzazione di pubblico esercizio con le modalità e i termini che saranno stabiliti con i bandi di assegnazione, esclusivamente nelle seguenti zone identificate dalla planimetria allegata:

- zona Modigliana "Vecchia" = 2 autorizzazioni
- zona "Casone" = 1 autorizzazione
- zona "Artigianale" = 1 autorizzazione
- zona "Agricola" = 1 autorizzazione
- zona "restante territorio" = 1 autorizzazione

(con esclusione delle Vie Gramsci, Garibaldi, P.zza Matteotti, P.zza Mazzini)

In nessuna altra parte del territorio comunale sono consentite nuove aperture, ad eccezione delle ipotesi nelle zone sopra indicate che potranno concretizzarsi solo a seguito di bando con i vincoli in esso previsti, a parte le deroghe e le casistiche di seguito riportate.

4. Nel caso di cessazione entro due anni dell'attività di cui all'autorizzazione rilasciata a seguito della procedura di bando pubblico prevista per l'attivazione degli esercizi nelle zone di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà al rilascio di una nuova autorizzazione di pubblico esercizio con l'adozione di una nuova procedura di bando pubblico riferita alla zona in cui è intervenuta la cessazione.

5. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di una delle tredici (13) autorizzazioni esistenti alla data di adozione del presente atto si dovranno computare negli esercizi esistenti anche eventuali rilasci intervenuti nei casi di deroga (circoli, agriturismi, alberghi) prima di raffrontare gli esercizi esistenti con il numero ottimale di autorizzazioni fissato in quattordici (14) per la zona "restante territorio" e procedere di conseguenza.

6. In ogni caso non è possibile procedere al rilascio di una nuova autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico assoggettato a criteri di programmazione senza la procedura di bando pubblico.

CAPO III Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 6

1. Il territorio comunale non è suddiviso in zone, per cui il trasferimento di sede è sempre ammesso, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è sottoposto agli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, l'attivazione dell'esercizio.

2. La distanza tra esercizi non può costituire motivo di non accoglimento della denuncia di inizio attività di trasferimento di sede.

Art. 7

1. Per le attività soggette ai criteri di programmazione o ad autorizzazioni, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- a) zona Modigliana "Vecchia"
- b) zona "Casone"
- c) zona "Artigianale"
- d) zona "Agricola" (tutto il forese)
- e) zona "restante territorio" (escluse le Vie Gramsci – Garibaldi – P.zza Matteotti e P.zza Mazzini + assi stradali e aree non rientranti nelle zone sopra indicate)

identificate nella planimetria allegata (a-b-c). Il trasferimento di sede è sempre autorizzabile nell'ambito della zona di appartenenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione è sottoposto ad autorizzazione. Non sono autorizzabili trasferimenti nella zona restante territorio.

2. La distanza tra esercizi non può costituire motivo di diniego dell'autorizzazione al trasferimento.

CAPO IV

Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 8

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione. L'ampliamento della superficie di somministrazione è subordinato a domanda e ad autorizzazione per gli esercizi soggetti a criteri di programmazione, previa verifica delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi.

2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi. Sono fatte salve le limitazioni previste dal Regolamento Comunale d'Igiene. La riduzione della superficie comporta un aggiornamento dell'autorizzazione esistente.

3. L'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione è subordinato a denuncia di inizio attività per gli esercizi non soggetti a criteri di programmazione, previa verifica delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali e di prevenzione incendi.

CAPO V

Deroghe ai criteri

Art. 9

1. In deroga ai presenti criteri è prevista la possibilità di procedere al rilascio di n.3 autorizzazioni di esercizio di somministrazione al pubblico destinate alla valorizzazione e al sostegno dei circoli privati del centro storico che effettuano la somministrazione ai soci esistenti alla data di adozione dei presenti criteri. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è data facoltà ai circoli privati esistenti con attività di somministrazione ai soli soci ubicati in centro storico di chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico. Il rilascio dell'autorizzazione di

esercizio di somministrazione al pubblico può intervenire esclusivamente per i locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione nel circolo privato e nel rispetto di quanto disposto nella legge regionale 14/2003. L'autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico non può essere oggetto di autonomo trasferimento rispetto al luogo in cui viene svolta l'attività ricreativa del circolo privato e decade qualora venga meno il legame fisico funzionale che l'ha originata con l'attività del circolo privato. Queste autorizzazioni in deroga una volta rilasciate entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della determinazione delle disponibilità per nuovi rilasci. Per domande concorrenti in materia di circoli si intendono le domande correttamente presentate in ordine ai presupposti e ai requisiti che pervengono in un arco temporale durante il quale non è intervenuta la conclusione del procedimento relativa alla domanda presentata prima; in questo caso le domande sono oggetto di valutazione comparata che deve tener conto del rispetto delle normative urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie, di sorvegliabilità dei locali; a parità di condizioni (disponibilità di locali a norma con le vigenti disposizioni) si deve tener conto della data di presentazione della domanda; in caso di ulteriore parità si deve preferire la domanda con superficie di somministrazione maggiore.

2. In deroga ai criteri di programmazione è previsto il rilascio di autorizzazioni all'apertura di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:

- di strutture ricettive alberghiere;
- di agriturismi esistenti da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore della LR 14/2003, nel rispetto di quanto disposto nell'art.20 c.6 della LR 14/2003.
-

3. Le fattispecie disciplinate dal presente articolo sono subordinate ad autorizzazione, ancorché l'attività risulti in deroga rispetto ai criteri di programmazione; queste autorizzazioni in deroga una volta rilasciate entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti ai fini della determinazione delle disponibilità per nuovi rilasci e sono vincolate alla struttura a cui dipendono; decadono nel caso in cui dovesse cessare il legame fisico – funzionale che le ha originate.

CAPO VI Disposizioni particolari per i chioschi

Art. 10 Chioschi di piadina

1. E' sempre disposto il rilascio dell'autorizzazione di esercizio di somministrazione al pubblico in forma stagionale (fino ad un massimo di mesi 8 per anno solare) al titolare del chiosco di piadina.

2. L'autorizzazione stagionale non può essere oggetto di autonomo trasferimento rispetto al luogo in cui è svolta l'attività del chiosco di piadina e decade qualora venga meno il legame fisico - funzionale con l'attività che l'ha originata.

CAPO VII Disposizioni finali

Art. 11

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme sul procedimento relativo ai pubblici esercizi di somministrazione allegate al presente atto deliberativo.

Art. 12

1. La validità dei presenti criteri è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto. Fino a quando i criteri non saranno oggetto di modifica o rinnovo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza quinquennale.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto sulla base dei mutati parametri socio - economici a cui è subordinato e per riequilibrare l'assetto della rete distributiva.